VERBALE DI ACCORDO

In data 28 aprile 2017 , presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza- Brianza, si sono incontrati:

p. Grancasa spa Mauro Benedetti, Virginio Toia, Vittorio Colombo

p. Filcams CGIL Nazionale Sandro Pagaria

p. Filcams CGIL Milano/Lombardia Maria Carla Rossi

p. Filcams CGIL Brescia Luca Di Natale,Curcelli Gigliola

p. Filcams CGIL La Spezia Marco Lattanzio

p .Filcams CGIL Vicenza Fabio La Russa

p .Filcams CGIL Ticino Olona Milena Padovani

p. Fisascat CISL con delega Nazionale Luigi Conte

p. Fisascat CISL Milano Metropoli Fabio Petraglia.

p. Fisascat CISL Varese-Como Domenico Panariello

p. Fisascat CISL Cuneo Aloisio Antonino

p. UILTUCS UIL La Spezia con delega nazionale Marco Callegari

p. UILTUCS UIL Brescia Roberto Maestrelli

le RSA/RSU delle Filiali di San Giuliano ,Legnano, Cava Manara, Vicenza, Sarzana, Nerviano, Ceva,

PREMESSO CHE

- Grancasa spa con sede amministrativa a Legnano in Via Carlo Jucker 33 opera nel settore della vendita al dettaglio di articoli, casalinghi, no food, tessili, giocattolo, arredo, tecnologia, elettronica, grandi e piccoli elettrodomestici, hobbistica, articoli sportivi, mobili. E' presente con 18 punti vendita nelle province di Milano, Pavia, Como, Varese, Verbania, Torino, Vicenza, Cuneo, Savona, La Spezia, applica il CCNL Commercio/Terziario ed alla data odierna occupa n° 766 addetti a tempo indeterminato e 14 con contratto a tempo determinato
- in data 6 giugno 2016 è stato sottoscritto tra le parti un accordo che prevedeva il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi nei 17 punti vendita della società Grancasa spa per il periodo dal 20 giugno 2016 al 31 marzo 2017;
la società, ha evidenziato il permanere di una situazione di grave criticità a seguito dell'impatto negativo della crisi dei consumi sui mercati di riferimento a cui si rivolgono i punti vendita Grancasa spa.

In particolare, l'anno 2016 si è chiuso con un calo del fatturato del -3,8% rispetto al 2015; mentre il periodo gennaio - aprile 2017 ha fatto registrare un andamento negativo del fatturato dei punti vendita del - 14,9 % rispetto allo stesso periodo del 2016 .

La contrazione del fatturato non è stata compensata dalla riduzione dei costi di gestione, la quale ha prodotto effetti pesanti sull'andamento aziendale ed in particolare sulla situazione economica della società, tanto i dati provvisori del bilancio 2016 indicano una perdita di circa 8,6 milioni di euro

Tale situazione impone unaristrutturazione interna ed una razionalizzazione delle funzioni, unitamente ad interventi urgenti mirati alla riduzione dei costi ed in particolare al costo del lavoro .

Nel corso degli incontri del 6 marzo e 12 aprile 2017 le parti hanno cercato soluzioni alternative all' esubero di personale nei punti vendita della società stimato in 106 unità, vagliando tutti gli strumenti offerti dalla vigente legislazione. Si è rinvenuto nel contratto di solidarietà, già utilizzato nei 9 mesi precedenti, lo strumento ad oggi più idoneo per permettere alla società un'immediata riduzione delle ore lavorate, in linea con le attuali necessità dei punti vendita.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2. Le parti convengono, di ricorrere al contratto di solidarietà difensivo, quale strumento alternativo finalizzato ad evitare l'esubero strutturale di personale stimato in 106 dipendenti ai sensi dell'art. 21 lettera c) D. Lgs 14 settembre 2015 n. 148, nei seguenti punti vendita Grancasa spa :

 Legnano, Nerviano, Pero, San Giuliano, Vicenza, Sarzana, Ceva, Cermenate, Cava Manara, Gerenzano ex Bossi, Paderno Dugnano, San Giuliano Granbrico, Nerviano Granbrico, Vicenza Granbrico, Gerenzano Mobili , con effetto dall'8 maggio 2017 sino al 5 maggio 2018 ai lavoratori evidenziati nell' Allegato 1, con una riduzione massima del 40 % rispetto alla prestazione lavorativa settimanale e comunque non al di sotto delle 24 ore settimanali.

 Sono esclusi dall'applicazione della solidarietà i direttori, i vice-direttori , i contratti a tempo determinato ed i lavoratori con prestazione part time pari o inferiore a 24 ore

settimanali. Poiché il rapporto a tempo parziale è strutturale all'organizzazione aziendale, la percentuale di riduzione della prestazione sarà la medesima dei lavoratori a tempo pieno, salvo quanto previsto al paragrafo precedente.

3. Al fine di garantire un'adeguata copertura delle esigenze organizzative in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni punto vendita saranno definite, attraverso confronto con le RSA/RSU ed in assenza con le OO.SS., le percentuali di riduzione dell'orario di lavoro applicate nei diversi settori in cui è strutturato il punto vendita.
 Per una migliore gestione organizzativa del personale dei punti vendita, la riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla solidarietà potrà scostarsi, anche individualmente, sia in rapporto all'andamento dei fatturati che in funzione delle competenze dei lavoratori interessati, dalle percentuali indicate nell' Allegato 1, ferma restando, la media aziendale massima concordata e comunque senza mai eccedere il limite massimo di cui al D.Lgs. 148/2015.
4. La programmazione dell'orario di lavoro e conseguentemente quello ridotto per solidarietà, verrà predisposta con cadenza quindicinale e definita nei singoli punti vendita con le RSA/OO.SS su base giornaliera/settimanale/mensile, di norma con una settimana di anticipo
 Qualora si rendesse necessario soddisfare temporanee ed eventualmente eterogenee esigenze di maggior lavoro,la società potrà derogare anche in maniera non uniforme e quindi differenziata per settore, nel senso di una minore riduzione di orario rispetto a quella determinata dal presente accordo - nei limiti del normale orario di lavoro - come previsto dall'art. 21 comma 5 D.Lgs 148/2015, con modalità che saranno definite nei singoli punti vendita con le RSA/RSU/OO.SS Territoriali.

 Per far fronte all'intensificazione dell'attività relativa alla stagionalità dei mesi di luglio/agosto e nel periodo natalizio/saldi , nei punti vendita in cui dovesse emergere una situazione organizzativa tale che la sospensione della solidarietà non dovesse risultare sufficiente, la Società, previo confronto sindacale a livello di punto vendita , potrà ricorrere ad assunzione di personale a tempo determinato per i suddetti periodi.
5. La riduzione dell'orario di lavoro comporterà, come previsto dalla normativa vigente, che per la durata del contratto di solidarietà tutti gli istituti legali e contrattuali saranno riproporzionati all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato.

Il ricorso ai contratti di solidarietà non dovrà comportare per la società, in proporzione alle ore effettivamente lavorate, costi proporzionalmente superiori a quelli risultanti per il personale a tempo pieno. La Società anticiperà mensilmente il trattamento di solidarietà dovuto dall'Inps e conguaglierà tutto il dovuto al ricevimento dell'autorizzazione. Qualora dovessero intervenire modifiche della normativa sui contratti di solidarietà, le parti si incontreranno per adottare le necessarie modifiche al presente accordo

Trimestralmente o a richiesta di una delle parti verranno effettuate verifiche relative all'applicazione del presente accordo.

6. Nell'ambito del perimetro aziendale di Grancasa spa, sono presenti situazioni di particolare criticità, che non possono essere interamente risolte con il solo ricorso ai contratti di solidarietà, considerata l'entità e la natura degli esuberi.

 A tale proposito, al fine di gestire gli esuberi, le parti individuano come strumenti aggiuntivi il ricorso volontario alla trasformazione da full time a part time, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l'attivazione di procedure di licenziamento collettivo con il criterio della non opposizione che la società notificherà alle parti sociali entro il corrente anno.
7. Le parti, inoltre, convengono espressamente che tutte le clausole del presente accordo sono correlate ed inscindibili tra loro
8. La società inoltrerà ai competenti organismi ministeriali apposita istanza per l'ammissione dei lavoratori interessarti ai benefici previsti dal D.Lgs. 148/2015 e integrazioni in tema di contratti di solidarietà per la durata di 12 mesi, a decorrere dall' 8.5.2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Grancasa spa

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL

RSA/RSU Punti vendita